

170 - Decreto Cura Italia - misure a sostegno del reddito dei lavoratori



Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, cd. Decreto Cura Italia, emanato a seguito della recente emergenza sanitaria COVID-19, ha introdotto diverse misure a sostegno dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese.

Ultimata la verifica delle misure contenute nel decreto, sono in corso di svolgimento le attività necessarie per l'applicazione delle disposizioni di interesse, in modo da rendere utilizzabili agli operatori delle Amministrazioni gestite i relativi strumenti applicativi.

Leggi ulteriori dettagli nel messaggio allegato.

Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
DIREZIONE CENTRALE DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELL'INNOVAZIONE



OGGETTO: Decreto *Cura Italia* - misure a sostegno del reddito dei lavoratori.

A seguito della recente emergenza sanitaria COVID-19, il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, cd. *Decreto Cura Italia*, ha introdotto diverse misure a sostegno dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese, ulteriormente precisate dall'INPS (circolari n. 44 e 45 di marzo 2020).

Questa Direzione sta svolgendo le attività necessarie per l'applicazione delle disposizioni di interesse, in modo da rendere utilizzabili agli operatori delle Amministrazioni gestite i relativi strumenti applicativi. In particolare:

- per la gestione dei seguenti istituti applicabili ai lavoratori dipendenti (per i lavoratori iscritti alla Gestione separata, di cui all'art. 2, comma 26, della l. 8 agosto 1995, n. 335 gli istituti sono accessibili solo con domanda diretta all'INPS e dallo stesso gestiti):
 - **i congedi di cui all'art. 23 e 25 del d.l. n. 18/2020 per la cura dei minori** durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020.
Trattasi di congedi, alternativi all'erogazione del bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting (circolare INPS n. 44/2020), di carattere straordinario di massimo 15 giorni complessivi (il periodo può essere continuativo o frazionato) fruibili da uno solo dei genitori per nucleo familiare, per periodi decorrenti dal 5 marzo. Nel caso di minore fino ai 12 anni, è prevista un'indennità pari al 50% della retribuzione calcolata secondo quanto previsto dall'art. 23 del d. lgs. 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. Le disposizioni si applicano anche per i figli adottivi, nonché nei casi di affidamento e collocamento temporaneo di minori;
 - **l'estensione dei permessi retribuiti di cui all'art. 33, commi 3 e 6, della l. n. 104/1992.**
Ai sensi dell'art. 24 del d.l. n. 18/2020 tali permessi sono incrementi del numero di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili, in modo continuativo o anche frazionato, nei mesi di marzo e aprile 2020 a decorrere dal 17 marzo 2020;
- per il pagamento del **premio di cui all'art. 63 del d.l. n. 18/2020** pari ad un massimo di € 100,00 per i lavoratori dipendenti che abbiano lavorato nella propria sede di lavoro nel mese di marzo 2020 e che nell'anno 2019 abbiano percepito un reddito complessivo da lavoro dipendente non superiore a € 40.000.
L'importo, come da disposizione normativa, deve essere proporzionato ai giorni di effettiva presenza nella propria sede di lavoro.

A breve le modalità operative da adottare sul sistema NoiPA saranno pubblicate nell'area privata degli operatori tramite appositi messaggi.

Gli operatori del Comparto Sanità riceveranno specifiche indicazioni sui sopracitati istituti attraverso gli ordinari canali di comunicazione.